

BGer 2C_565/2025 vom 5. März 2026

Bundesgericht, 2026-03-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_565_2025

FR: TF 2C_565/2025 du 5 mars 2026

IT: TF 2C_565/2025 del 5 marzo 2026

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 149 II 476 consid. 1, 66 consid. 1.3).

E. 1.1

Per potersi pronunciare sull'ammissibilità di un ricorso occorre in primo luogo definire l'oggetto della controversia che ne è all'origine, stabilito in linea di principio sulla base della decisione impugnata e delle conclusioni delle parti (cfr. art. 107 cpv. 1 LTF nonché, in particolare, sentenze 2D_12/2023 del 6 dicembre 2023 consid. 1.1; 2C_110/2019 del 9 dicembre 2019 consid. 1.1; 2C_16/2014 del 12 febbraio 2015 consid. 1.1 non pubblicato in DTF 141 I 49), se del caso interpretate alla luce della motivazione di merito (vedasi DTF 137 II 313 consid. 1.3).

Nel caso specifico il presente ricorso per "ritardata giustizia" ha la particolarità di non essere diretto contro una decisione formale. Il ricorrente non rimprovera infatti al Tribunale amministrativo federale di non avere ancora emanato un giudizio di merito nella sua causa, che riconosce essere complicata (nella replica dell'11 dicembre 2025 dichiara "N

ei mesi e negli anni che sono seguiti non è stato richiesto che si arrivasse alla decisione definitiva del Tribunale di San Gallo, ma sono stati chiesti dei normali atti istruttori facilmente espletabili [...] e

"Non si pretendeva certo di arrivare subito ad una soluzione dell'intricata vicenda [...]"). Egli inoltre ha scelto di non contestare la sospensione della propria causa, decisa il 22 ottobre 2025 dal Tribunale amministrativo federale, dopo la pronuncia di una decisione di merito in una causa connessa (cfr.

supra D). Nemmeno nel suo allegato di replica dell'11 dicembre 2025 - nel quale manifesta però dispiacere per non essere stato informato personalmente del fatto che era stato emesso un

"caso pilota" in un'altra vertenza - egli critica la sopramenzionata sospensione, pronunciata dopo l'inoltro del suo ricorso al Tribunale federale. Il ricorrente censura unicamente il fatto che il Tribunale amministrativo federale non gli ha ancora trasmesso le osservazioni inoltrate il 29 aprile 2024 rispettivamente il 3 giugno 2024 dalla FINMA e da D._____, ciò malgrado le sue reiterate domande in tal senso (nel suo ricorso del 2 giugno 2025 dichiara

"Ad oggi si chiede semplicemente che vengano inviate le risposte di controparte e che venga concesso l'accesso agli atti procedurali"). In tal senso chiede espressamente al Tribunale federale di assegnare all'istanza precedente un termine entro il quale essa sia

tenuta a trasmettergli le citate risposte. Ne discende che l'oggetto della controversia riguarda unicamente la volontà del Tribunale amministrativo federale di non comunicare al qui ricorrente - perlomeno provvisoriamente - determinati allegati prodotti dalle controparti nell'ambito della sua causa nonché il rifiuto di detta autorità di emanare una decisione formale in proposito.

E. 1.2

Ai sensi dell' art. 94 LTF combinato con l' art. 100 cpv. 7 LTF , il ricorso al Tribunale federale è ricevibile in ogni tempo se la giurisdizione adita nega o ritarda indebitamente la pronuncia di una decisione impugnabile. Un ricorso per diniego di giustizia dinanzi al Tribunale federale può quindi essere esperito in due casi: da un lato quando l'istanza precedente, adita con un'istanza, una domanda o un'impugnativa si astiene in maniera indebita di evadere le stesse e, dall'altro, quando la medesima autorità tarda in maniera ingiustificata a statuire, nonostante la parte l'abbia interpellata affinché lo facesse a breve termine (DTF 149 II 476 consid. 1.2 e riferimenti di cui 126 V 244 consid. 2d). Un simile ricorso per diniego di giustizia o per ritardata giustizia è tuttavia ammissibile dinanzi al Tribunale federale soltanto se la decisione che l'istanza precedente deve emanare è impugnabile, altrimenti detto soltanto se, come precisato dall' art. 94 LTF , detta decisione può in quanto tale essere direttamente contestata dinanzi al Tribunale federale. Ciò che non è il caso, ad esempio, se si tratta di una decisione incidentale che non può, giusta gli artt. 92 e 93 LTF, essere impugnata separatamente dalla decisione di merito (vedasi segnatamente DTF 149 II 476 consid. 1.2.1 e richiami; cfr. anche sentenza 8C_1012/2010 del 31 marzo 2011 consid. 3.2; GREGORY BOVEY in: Commentaire de la LTF, 3

a ed., 2022, n. 12 all' art. 94 LTF).

E. 1.3

Nella fattispecie, se il Tribunale amministrativo federale si fosse formalmente determinato sulla domanda del ricorrente, volta ad ottenere una copia delle osservazioni della FINMA e di D._____, la sua decisione sarebbe stata espressamente definita quale decisione incidentale ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 LTF (vedasi segnatamente DTF 137 IV 172 consid. 2.1; sentenze 7B_631/2023 del 18 settembre 2025 consid. 1.2, destinata alla pubblicazione, e 9C_248/2024 del 10 maggio 2024 consid. 3.2). Occorre ora appurare se una simile decisione fosse impugnabile dinanzi al Tribunale federale.

E. 1.3.1

Giusta l' art. 93 cpv. 1 LTF le decisioni incidentali notificate separatamente che non concernono la competenza o una domanda di ricsuzione (art. 92 LTF) possono essere oggetto di ricorso se possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Il pregiudizio irreparabile nel senso dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF è un pregiudizio, di natura giuridica, che non può essere eliminato (completamente) con una successiva decisione finale favorevole alla parte ricorrente (DTF 148 IV 155 consid. 1.1; 147 III 159 consid. 4.1 e rinvii). Un pregiudizio economico o di mero fatto non è invece sufficiente (DTF 149 II 170 consid. 1.3; 144 III 475 consid. 1.2 e rispettivi rinvii). Questa eccezione va interpretata in modo restrittivo. Spetta alla parte ricorrente dimostrare l'esistenza di un tale pregiudizio, fatto salvo i casi nei quali risulta in modo manifesto (DTF 144 III 475 consid. 1.2).

E. 1.3.2

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, condivisa dalla dottrina maggioritaria, il rifiuto totale o parziale di accesso agli atti del procedimento non è, in linea di principio, impugnabile. In effetti detto rifiuto non causa generalmente alcun pregiudizio irreparabile, poiché la violazione del diritto di consultare gli atti di causa può, nella maggior parte dei casi, essere fatta valere mediante ricorso contro la decisione finale e portare all'annullamento della stessa (cfr. art. 93 cpv. 3 LTF ; sentenze 9C_248/2024 del 10 maggio 2024 consid. 3.2.2; 2C_258/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 2.1 e rispettivi riferimenti; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 4

a ed., 2025, n. 506; JÉRÔME CANDRIAN/LYSANDRE PAPADOPOULOS/ADRIEN RAMELET, in *Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative*, 2024, n. 62 seg.). Rimangono riservati i casi in cui risulta inaccettabile, dal punto di vista dello Stato di diritto e della tutela dei diritti procedurali, non esaminare nel merito un ricorso esperito contro un rifiuto di accesso agli atti del procedimento e rinviare la parte, il cui diritto di essere sentita è stato leso, a farlo valere mediante ricorso contro la decisione finale (DTF 136 II 165 consid. 1.2.1; vedasi anche sentenze 1C_431/2024 del 29 luglio 2024 consid. 1.1 e 1.2; 8C_1071/2009 del 9 aprile 2010 consid. 3.3; per quanto concerne più specificatamente la procedura penale cfr. sentenza 7B_578/2023 del 23 ottobre 2023 consid. 2.3 e 2.4 e richiami).

E. 1.3.3

Nel caso concreto il ricorrente non spiega, nei suoi scritti, in che il rifiuto del Tribunale amministrativo federale di trasmettergli le osservazioni della FINMA e di D._____ gli causerebbe un pregiudizio irreparabile. A fortiori non indica in che sarebbe esposto a un simile pregiudizio nell'ipotesi in cui detto rifiuto sarebbe confermato e motivato in una decisione formale emessa dall'autorità in questione. Egli adduce unicamente che il comportamento del Tribunale amministrativo federale sarebbe suscettibile di rallentare la procedura e di prolungarne la durata, ciò che però non costituisce un pregiudizio irreparabile (vedasi DTF 139 V 99 consid. 2.4; 138 III 190 consid. 6 e rispettivi rinvii; sentenza 8C_661/2025 del 20 gennaio 2026 consid. 2 e richiami). In altre parole il ricorrente non menziona alcun motivo che giustificerebbe di scostarsi dalla giurisprudenza - illustrata in precedenza (cfr.

supra consid. 1.3.2) - secondo cui il rifiuto di accesso agli atti del procedimento non causa generalmente alcun pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 LTF . Da quanto precede discende che il presente ricorso per ritardata giustizia è volto a ottenere dal Tribunale amministrativo federale una decisione che, se sfavorevole al ricorrente, non potrebbe essere oggetto dinanzi a questa Corte di un ricorso immediato e separato dal merito, non adempiendo una delle condizioni previste dall' art. 93 cpv. 1 LTF .

E. 1.4

Non soddisfacendo il presente gravame una delle esigenze di ammissibilità esatte dall' art. 94 LTF , ne deriva che lo stesso va dichiarato inammissibile.

E. 2

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.